



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.  
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE  
E AGROALIMENTARI.

**Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 1616 - Data adozione: 28/01/2025**

Oggetto: PSP 2023/2027 - Intervento SRD13 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Modifica del decreto Dirigenziale n. 23854/2024 - "Approvazione bando inerente Intervento SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - annualità 2024".

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2025

Numero interno di proposta: 2025AD001890

## Il Dirigente

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e successivi atti attuativi;

Visto il Piano Strategico PAC (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 9122 del 2 dicembre 2022 che riporta tra l'altro le schede degli interventi di Sviluppo Rurale;

Visto il proprio Decreto dirigenziale n.23854 del 23 ottobre 2024 e ss.mm,ii, che ha approvato il bando inerente l'Intervento SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – annualità 2024;

Preso atto che a seguito dell'approvazione del bando, di cui al capoverso precedente, e ad una conseguente rilettura, da parte del Settore Scrivente, è emersa la necessità ed opportunità di apportare delle modifiche al paragrafo 1.1 "Definizioni", lettera a, dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del Decreto n. 23854/2024;

Preso atto che la modifica da apportare riguarda la definizione di produttore agricolo primario (o di base) del paragrafo 1.1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del Decreto n. 23854/2024 e ss.mm.ii;

Preso atto che la definizione di produttore agricolo primario (o di base) nel Decreto Dirigenziale n. 23854/2024 prevede la seguente definizione di **produttore agricolo primario (o di base)**: *"l'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. che esercita attività d'impresa in una azienda agricola, secondo la normativa vigente, pertanto, soggetto a controlli previsti dalle normative vigenti (ASL, fisco, ecc.). Tale attività agricola è rivolta ad ottenere prodotti agricoli primari (uva, olive, cereali, latte, pomodori, ecc); esclusivamente per la filiera olivicola si definisce produttore agricolo primario chi svolge un'attività agricola, senza esercitare un'attività d'impresa"*;

Ritenuto opportuno, al fine di meglio rispondere alla ratio del bando, la definizione di "produttore agricolo primario", è modificata come segue:

**produttore agricolo primario (o di base)**: l'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c. che esercita attività d'impresa in una azienda agricola, secondo la normativa vigente e pertanto soggetto agli adempimenti previsti dalle normative vigenti (partita IVA, iscrizione alla CCIAA, versamento contributi INPS, ecc). Tale attività agricola è rivolta ad ottenere prodotti agricoli primari (uva, olive, cereali, latte, pomodori, ecc.). Esclusivamente per la filiera olivicola, si definisce produttore agricolo primario **anche** chi svolge un'attività agricola senza esercitare attività d'impresa.

## Decreta

1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la definizione di produttore agricolo primario di cui al paragrafo 1.1. "Definizioni" dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del Decreto Dirigenziale n. 23854/2024 e ss.mm. ii;

2. di stabilire che a seguito della modifica, la definizione di produttore agricolo primario (o di base) è la seguente:

**produttore agricolo primario (o di base):** l'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c. che esercita attività d'impresa in una azienda agricola, secondo la normativa vigente e pertanto soggetto agli adempimenti previsti dalle normative vigenti (partita IVA, iscrizione alla CCIAA, versamento contributi INPS, ecc). Tale attività agricola è rivolta ad ottenere prodotti agricoli primari (uva, olive, cereali, latte, pomodori, ecc.). Esclusivamente per la filiera olivicola, si definisce produttore agricolo primario **anche** chi svolge un'attività agricola senza esercitare attività d'impresa.

Il Dirigente

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**